

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori MARINI, VELTRI, DEL TURCO, MANIERI, IULIANO, VERALDI, CORRAO, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GARNERI, BESSO CORDERO, OSSICINI, BRUNI, FIORILLO, MURINEDDU, BESOSTRI, d'URSO, LUBRANO di RICCO, PETTINATO, MAZZUCA POGGIOLINI e POLIDORO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — La grave crisi del Banco di Napoli che richiede un immediato intervento del Tesoro per evitare, attraverso l'immissione di capitali, il collasso, preceduta da allarmanti situazioni di crisi del Banco di Sicilia, delle Casse di risparmio di Salerno, di Puglia, di Calabria e Lucania e delle Province siciliane, per parlare solo delle aziende più importanti, pongono all'attenzione del Senato l'approfondimento delle cause vere che sono all'origine delle difficoltà del settore nel Mezzogiorno.

I maggiori istituti di credito meridionali presentano inadeguata capitalizzazione; percentuali elevate di sofferenza rispetto alla

media del Centro-Nord; forti oneri gestionali dovuti al ritardo nella introduzione delle innovazioni organizzative e all'eccedenza di personale nonchè perdite negli ultimi esercizi economici.

Un luogo comune attribuisce le difficoltà sopra descritte al controllo partitico delle banche meridionali che sarebbero state costrette, per motivi clientelari, alla erogazione del credito in funzione del controllo politico dell'economia. Esperienze di gestione, a seguito del controllo di alcuni istituti meridionali da parte di grandi banche del Nord, di gruppi dirigenti non legati alle

lobbies partitiche locali hanno smentito la considerazione di cui sopra.

Infatti la presenza della CARIPLO, quale azionista di maggioranza delle tre Casse di risparmio del Mezzogiorno continentale, nonostante l'iniezione di notevoli risorse finanziarie e l'assunzione con la dirigenza settentrionale della guida degli istituti controllati, non è stata sufficiente a rendere competitive quelle aziende.

Inoltre l'applicazione nel Mezzogiorno di tassi più alti non solo non fa aumentare gli utili delle aziende ma non serve nemmeno, paradossalmente, ad abbassare il rischio degli affidamenti

che pure ne è la giustificazione e per giunta deprime l'economia e finisce con il favorire le sofferenze.

Il sistema del credito è troppo importante e decisivo per promuovere lo sviluppo perchè il Senato possa disinteressarsi dello stato delle aziende nelle aree più esposte ai fenomeni di crisi.

Sono questi i motivi che rendono opportuna e necessaria la costituzione di una Commissione di inchiesta da parte del Senato, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, sul sistema del credito nel Mezzogiorno.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno, che ha i seguenti compiti:

a) accertare i motivi della crisi dei maggiori istituti di credito del Mezzogiorno;

b) accertare le cause della alta percentuale di sofferenze e le difficoltà di erogare credito nelle aree economicamente deboli, nonché dell'applicazione differenziale dei tassi tra Nord e Sud;

c) verificare eventuali rapporti impropri tra l'attività delle banche e settori della politica o della delinquenza organizzata o di gruppi segreti di pressione;

d) formulare proposte di carattere legislativo e amministrativo per il risanamento del settore al fine di renderlo competitivo.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari e assicurando, comunque, la presenza di un rappresentante per Gruppo.

Art. 3.

1. La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insedia-

mento e riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori.

Art. 4.

1. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 5.

1. Per l'elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

2. Nel caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede a norma del comma 2.

Art. 6.

1. Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione stessa decida diversamente.

2. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria. La Commissione può disporre, per l'espletamento dei propri lavori, dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonchè di qualsiasi altro pubblico dipendente.

3. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini sia penali, sia amministrative già definite; può inoltre richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie od inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria od altri organi inquirenti.

4. La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non si deve fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad inchieste in corso.

Art. 7.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione, nonchè ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione a meno che il fatto non costituisca un più grave reato.

Art. 8.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

2. La Commissione può altresì avvalersi della collaborazione di esperti e di strutture specializzate nelle materie oggetto di inchiesta.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

